



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

(approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 290 del 15/11/2016)



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'Ente, inquadrato nelle categorie previste dal vigente C.C.N.L. e assunto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Art. 2 Contingenti

1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite massimo del 25% della vigente dotazione organica del personale a tempo pieno ed indeterminato appartenente a ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
2. Nell'ambito della percentuale massima di cui al precedente comma, il contingente di personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato, per ciascun Settore, nel limite massimo del 25%, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, del personale a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso ciascun Settore alle date di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione di cui al successivo articolo 5.
3. È possibile elevare il contingente di cui al precedente comma di un ulteriore 10% massimo in presenza di documentate situazioni familiari gravi quali assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o con gravi patologie in atto e presenza di figli con età fino a 14 anni.
4. Per gli operatori di Polizia Locale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è limitata al 10% di detto personale in servizio. È possibile, con riferimento a questa fattispecie, elevare il contingente di un ulteriore 10% massimo nei casi di cui al comma precedente. Per il personale amministrativo della Polizia Locale, si applicano le percentuali di cui al comma 2 e 3, calcolate sul totale dello stesso personale amministrativo.
5. Al personale incaricato di Posizione Organizzativa si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come integrato dall'art. 11 del C.C.N.L. 22/01/2004.
6. L'Amministrazione, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. integrativo del 14/09/2000, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione.
7. I dipendenti affetti da patologie, di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.



8. Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano il contingente di cui all'articolo 2, la precedenza viene accordata ai sensi dell'art. 4, comma 12, del C.C.N.L. 14.9.2000, nonché dalle vigenti normative.

Art. 3 – Tipologie ed orario di lavoro

1. Le tipologie di articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono quelle consentite dal vigente C.C.N.L.:

- **Orizzontale**, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
- **Verticale**, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno;
- **Mista**, con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni della settimana lavorativa, con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi o periodi dell'anno;

La prestazione lavorativa *part-time* non può mai essere inferiore al 30% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con riferimento al personale assunto sia a tempo pieno che a tempo parziale, e l'orario di lavoro, concordato con il Responsabile del Settore di appartenenza, in ragione delle effettive esigenze di servizio, è, ad esclusione del *part-time* verticale, assoggettato ai seguenti limiti:

- a) nel caso di *part-time* con orario di lavoro non superiore a 30 ore settimanali (*part-time* dal 30% al 83,33%), l'orario di lavoro deve svolgersi in un'unica fascia oraria giornaliera per un numero massimo di sei ore consecutive senza alcun rientro settimanale;
- b) nel caso di *part-time* con orario di lavoro compreso tra 31 e 33 ore settimanali (*part-time* dal 83,34% al 91,66%), l'orario di lavoro deve svolgersi tutti i giorni lavorativi per un numero massimo di sei ore consecutive con un solo giorno di rientro settimanale;
- c) nel caso di *part-time* con orario di lavoro maggiore di 33 ore settimanali (*part-time* superiore al 91,66%), l'orario di lavoro deve svolgersi tutti i giorni lavorativi per un numero massimo di sei ore consecutive con due giorni di rientro settimanale;

2. Non sono accolte articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale frammentate nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Per quanto riguarda il tempo parziale verticale, che prevede una distribuzione della prestazione lavorativa su alcuni mesi dell'anno, si precisa che i mesi di servizio devono essere interi e di norma continuativi. Eventuali richieste di periodi non continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.

3. I dipendenti sottoposti a regime di orario a turno, come nei profili professionali di polizia municipale, possono accedere solo al *part-time* verticale, in modo da rendere compatibile l'orario di servizio con i turni di lavoro previsti.



4. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica, di norma, il medesimo regime dell'orario di lavoro e degli istituti connessi, previsti per il personale a tempo pieno.

5. Le prestazioni di lavoro straordinario sono, di norma, incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, C.C.N.L. 14/9/2000.

Art. 4 – Tempo parziale per svolgimento di altre attività

1. Può essere richiesto il passaggio a tempo parziale per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione in *part-time* non deve superare la metà di quella a tempo pieno.

Art. 5 – Procedura di trasformazione del rapporto

1. I dipendenti a tempo indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno presentare specifica istanza nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. Tale disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, del C.C.N.L. del 14/09/2000, nonché nei casi di trasformazione obbligatoria del rapporto di lavoro in tempo parziale per malattie oncologiche proprie o dei propri familiari. In questi specifici casi le domande possono essere presentate senza limiti temporali. Le domande di *part-time* dovranno essere inviate al Servizio del Personale dell'Ente ed al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente. Nella domanda, da redigere secondo il modello 1) allegato al presente regolamento, dovrà essere indicata:

- la decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro;
- la tipologia di *part-time*;
- l'articolazione dell'orario;
- l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato per il cui esercizio viene richiesto il tempo parziale (vedi art. 4). In questo caso, deve essere prodotta anche specifica dichiarazione, ai sensi del vigente D.Lgs. 445/2000, attestante l'insussistenza di incompatibilità e conflitto d'interesse tra la prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Misterbianco e l'attività, autonoma o subordinata, che il dipendente intende svolgere al di fuori dell'Ente.

2. Le decorrenze sono a data fissa: dal 1° febbraio e dal 1° agosto di ogni anno per il personale che ha presentato domanda rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non avviene in maniera automatica, ma viene concessa discrezionalmente dall'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla domanda, coerentemente alle esigenze organizzative di funzionalità dei servizi.

3. Il Responsabile del Settore presso cui il dipendente presta servizio esprime il proprio parere in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze organizzative della struttura di appartenenza ed agli orari di lavoro richiesti. Nel caso di richiesta di *part-time* per l'esercizio di un'altra attività (vedi



art. 4), il parere deve essere espresso anche in merito all'eventuale conflitto di interessi tra l'attività prestata presso il Comune di Misterbianco e quella che il dipendente intende svolgere dopo l'ottenimento del tempo parziale.

Il Responsabile di Settore, sulla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time*, può esprimere uno dei seguenti pareri:

- a. Favorevole;
- b. Favorevole, ma condizionato ad una diversa tipologia o articolazione di orario rispetto a quella proposta dal dipendente. In tal caso dovrà essere individuata, sentito il lavoratore, una diversa soluzione, che verrà successivamente comunicata al Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio del Personale.
- c. Favorevole, ma con una diversa decorrenza o solo per un periodo determinato o per un periodo di tempo diverso da quello richiesto dal dipendente.
- d. Negativo, adeguatamente motivato, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed al profilo professionale ricoperto dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione ed alle esigenze organizzative proprie della struttura di appartenenza.
- e. Negativo, nel caso di richiesta di *part-time* per l'esercizio di un'altra attività (di cui all'art. 4), qualora riscontri incompatibilità o conflitto d'interessi tra l'attività che il dipendente svolge presso il Comune di Misterbianco e quella che intende svolgere dopo l'ottenimento del tempo parziale.

4. Il Responsabile del Settore, cui fa parte il Servizio del Personale, nega la trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time*, nei seguenti casi:

- a. domanda presentata fuori termine;
- b. superamento dei contingenti di cui all'art. 2;
- c. domanda presentata da personale in servizio con anzianità nel Comune di Misterbianco inferiore a sei mesi;
- d. parere negativo espresso dal Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, così come previsto dal superiore comma 3, lett. d) ed e).

Art. 6 – Contratto individuale di lavoro

1. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale avviene con specifico contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta e con chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa, nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il tipo di articolazione della prestazione *part-time* e la sua distribuzione devono essere concordati tra il dipendente interessato e il Responsabile del Settore cui è assegnato; l'accordo tra le due parti diventa, pertanto, un momento necessario al fine di armonizzare le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, di cui al precedente comma, da effettuarsi entro la data di decorrenza e, comunque, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.



Art. 7 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La richiesta per il passaggio da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un'altra deve essere presentata nei termini di cui al precedente articolo 5 ed il suo accoglimento è condizionato all'espletamento delle procedure e delle verifiche dettate per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. Il dipendente, al fine di ottenere il passaggio da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un'altra, deve permanere per almeno un anno nella tipologia per la quale aveva ottenuto la precedente trasformazione.
3. La procedura di autorizzazione è analoga a quella prevista all'articolo 5, con sottoscrizione del relativo atto scritto di modifica ed ha effetto con la medesima decorrenza.

Art. 8 – Rientro a tempo pieno

1. Il dipendente con rapporto di lavoro trasformato a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del rapporto. La domanda deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni dalla data di rientro a tempo pieno.
2. La trasformazione può avvenire anche prima della scadenza del biennio, su richiesta del dipendente, previo parere favorevole del Responsabile del Settore di appartenenza.
3. La procedura di autorizzazione è analoga a quella prevista all'articolo 5, con sottoscrizione del relativo atto scritto di modifica ed ha effetto con la medesima decorrenza.
4. L'accoglimento della richiesta dei commi precedenti può comportare l'adozione di provvedimenti di mobilità interna, motivata da esigenze di tipo organizzativo.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice ed integrazione del vigente *Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, si applica a tutti i dipendenti, compresi coloro i quali, all'entrata in vigore di questo regolamento, si trovano già in regime di part-time.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento i dipendenti già in part-time dovranno adeguarsi alle nuove regole dettate dal presente atto.
3. Per tutto ciò che riguarda la disciplina delle attività del personale dipendente in regime di part-time svolte al di fuori dell'Ente si rinvia al vigente C.C.N.L., nonché al Regolamento degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente dell'Ente, non appena approvato.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

**DOMANDA PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO A PART-TIME**

Al Responsabile Settore _____
.....

Al Responsabile del Settore cui fa capo il
“Servizio del Personale”

e p.c.

Al Sig. Segretario Generale
All'Assessore al Personale

OGGETTO: Domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

Il/La sottoscritta.....
nato/a a.....il
e residente a.....
Via/Piazza.....
in servizio presso il Comune di Misterbianco a decorrere dal.....
Categoria.....profilo professionale.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale/misto¹
secondo la seguente tipologia prevista dall'art. 3 del Regolamento per la disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale²:

• N° ore settimanali

con la seguente articolazione³:

.....1.....
.....
.....
.....
.....

e con la seguente decorrenza:

.....

DICHIARA

di richiedere la trasformazione per i seguenti motivi:

.....
.....
.....;

¹ Indicare PART-TIME ORIZZONTALE se la prestazione di servizio è ridotta in tutti i giorni lavorativi, oppure PART-TIME VERTICALE con prestazione di servizio solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno oppure PART-TIME DI TIPO MISTO con una combinazione delle due modalità precedenti.

² Nel caso di richiesta di part-time effettuata per svolgere un'altra attività lavorativa non possono essere superate le 18 ore settimanali

³ Indicare dettagliatamente la distribuzione delle ore nei giorni lavorativi o la distribuzione sulla base delle settimane o dei mesi



PRECISA

- che non intende intraprendere altra attività lavorativa;

(oppure)

- che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (indicare il tipo di attività, la natura della stessa [autonoma o subordinata], l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario della prestazione lavorativa, etc.)

.....
.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- che non sussiste incompatibilità e conflitto d'interesse tra la prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Misterbianco e l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che intende svolgere al di fuori dell'Ente;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del C.C.N.L. del 14.9.2000 e dall'art. 2 del Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale, dei seguenti titoli di precedenza:

- a) essere dipendente portatore di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- b) essere familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti⁴

.....
.....

- c) essere genitore con /senza conviventi⁵ di n..... figli minori, nati il

A riprova presenta la seguente documentazione⁶:

.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a si obbliga a non svolgere attività in conflitto con le attività istituzionali dell'Ente di appartenenza.

Data,

Firma.....

⁴ Precisare rapporto di parentela e grado di invalidità

⁵ Cancellare la voce che non interessa

⁶ Il possesso dei sopra richiamati titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.

APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DEL 14.9.2000

[omissis]

Art.4

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
 - a. assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.

4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.

5. L'ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l'art. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27 della L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l'art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell'1.04.1999.

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.

9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.

10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.

12. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:

- a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.



13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

16. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.

Art.5

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c. con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.

Art.6

Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.

6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 4, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.

7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.

8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la



prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.

11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.n.61/2000.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DEL 22.1.2004**

[omissis]

Art.11

Posizioni organizzative e tempo parziale

1. All'art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma è inserito il seguente:
"2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione".

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

[omissis]

Art. 8.

Trasformazione del rapporto

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonchè da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.



7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.